C. 1, 17, De veteri iure enucleando et auctoritate iuris prudentium qui in digestis referuntur[[1]](#footnote-1), 2 Imperator Justinianus ad senatum et omnes populos, 18: Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, **humani vero iuris condicio semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit** (multas etenim formas edere natura novas deproperat), non desperamus quaedam postea emergi negotia, quae adhuc legum laqueis non sunt innodata. Si quid igitur tale contigerit, augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tradere. Et hoc non primum a nobis dictum est, sed ab antiqua descendit prosapia: cum et ipse Iulianus legum et edicti perpetui subtilissimus conditor in suis libris hoc rettulit, ut, **si quid imperfectum inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur**. Et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in compositione edicti et senatus consulto, quod eam secutum est, hoc apertissime definivit, ut, si quid in edicto positum non inveniatur, **hoc ad eius regulas eiusque coniecturas et imitationes possit nova instruere auctoritas**. Data septimo decimo kalendas ianuarius Constantinopoli dn. Iustiniano A. iii consule <a. 533>

18. Ma poiché le cose divine sono perfettissime, mentre la condizione del diritto umano tende sempre all’infinito e non c’è niente in quella che possa resistere in perpetuo (molte forme nuove infatti la natura si affretta ad affermare), non disperiamo che poi emergano alcuni affari che fino a qui non siano ricompresi nelle regole delle leggi. Se qualcosa di simile allora accadrà, sia implorato l’augusto rimedio, poiché proprio per questo Dio prepose la risorsa imperiale alle cose umane, perché tutte quelle che innovativamente accadono (ella) possa sia correggere sia comporre sia trasferire e a modi e a regole adatte. E questo non è detto per la prima volta da noi, ma discende da antica stirpe: dal momento che anche lo stesso Giuliano sottilissimo fondatore delle leggi e dell’editto perpetuo questo riporta nei suoi libri, cioè che se si rinvenga qualcosa di incompleto, questo sia colmato dalla decisione imperiale. E non lui da solo, ma anche il divo Adriano nella composizione dell’editto e col senatoconsulto che lo seguì, questo chiarissimamente determinò che, se qualcosa nell’editto non si rinvenisse di contemplato, questo possa determinare una nuova statuizione (informata) alle sue regole ed a sue congetture e analogie[[2]](#footnote-2). Data diciassette giorni alle calende di gennaio a Costantinopoli, signore Giustiniano augusto console per la terza volta (16 dicembre 533)[[3]](#footnote-3)

.

1. La rubrica riprende il problema già trattato in C.Th. 1, 4 De responsis prudentum, dove si trova (*frg*. 3) la c.d. “legge delle citazioni” (v. man. p. 524 s.), e ora risolto con la promulgazione dei *Digesta seu Pandectae*. [↑](#footnote-ref-1)
2. La disposizione è antesignana delle c.d. “norme di chiusura” che, nell’esperienza italiana, possiamo riportare all’art. 3 delle *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale* premesse al Codice civ. del 1865, e all’art. 12 delle *Disposizioni sulla legge in generale* premesse al Codice civ. del 1942. I testi sono simili, ma non uguali per ragioni storico-politiche. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ovviamente la costituzione è pubblicata nel *Codex repetitae praelectionis*, promulgato nel 534. [↑](#footnote-ref-3)